



ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

PRODOTTO: "PROFESSIONGUARD INGEGNERI & ARCHITETTI-S- BLUE"

COMPAGNIA: AIG EUROPE S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N. I00146

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: GIUGNO 2025

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

"ProfessionGuard Ingegneri & Architetti- Blue" è una polizza "claims made" a copertura della responsabilità civile professionale dell'avvocato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile professionale dell'Ingegnere en Architetto Geometra e Geometra laureato
- ✓ Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da un Errore professionale commesso dall'Assicurato;
- ✓ Interruzione/ sospensione di attività di terzi
- ✓ Proprietà intellettuale
- ✓ Diffamazione
- ✓ Azioni dolose/fraudolente di un Dipendente
- ✓ Costi di difesa



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Azioni di autorità governative/autorità di regolamentazione
- ✗ Richieste di risarcimento/circostanze pregresse
- ✗ Sanzioni
- ✗ Insolvenza
- ✗ Fabbricare/costruire

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alle Condizioni di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
- ! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori del periodo di assicurazione o del periodo di osservazione (se previsto) e/o relative ad atti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).

Per le ulteriori limitazioni si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurato avanzate nell'ambito territoriale indicato nel frontespizio di polizza con l'esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da Richieste di Risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, nei territori sotto la loro giurisdizione e in Canada.
- ✓ **Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale**
Non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi:

- o entità organizzata o costituita ai sensi della legge di un'Area Specifica, o con sede in un'Area Specifica; o
- o pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica, ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza; tuttavia, con riferimento al pagamento di qualsiasi dei predetti importi, l'assicuratore non avrà alcun dovere di difesa o di indagine in relazione alla pretesa, azione, causa o procedimento.

Per "Area Specifica" si intende:

- o la Repubblica di Bielorussia e/o
- o la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio va pagato per intero alla sottoscrizione del contratto, salvo differente indicazione nel frontespizio di polizza. Il premio può essere corrisposto con le modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Non sono prevista clausole di disdetta.

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: "PROFESSIONGUARD INGEGNERI E ARCHITETTI BLUE"

Data di ultimo aggiornamento: giugno 2025

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018.
- Codice ISVAP impresa D947R.
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento.
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.256,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.208,8 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 572,9 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.273,0 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.054,2 milioni (per MCR) e € 2.394,2 milioni (per SCR).

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 358,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 188,07% (fondi ammissibili verso SCR). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link: <https://www.aig.lu/en/about-aig>

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile Professionale	Responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.
Costi di difesa	La Società assume fino a quando ne ha interesse la Gestione delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Danni a cose e/o Danni alle persone	Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'Assicurato.
Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi	Interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Atti dolosi, fraudolenti, disonesti

Richieste di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.

Richieste di risarcimento/circostanze pregresse

Richieste di risarcimento (i) presentate prima della data di decorrenza della polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibili fonti di una Richiesta di risarcimento.

Valutazione preventiva dei costi

Mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività professionali.

Sanzioni

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione.

Oltre a quanto precisato nel DIP, l'assicurazione prevede i seguenti limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie:

• Perdita di documenti:

sottolimito di Euro 150 000, 00 per sinistro e per anno

Danni alle Cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute (se attivata).

Sottolimito: € 250.000,00 per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo

Scoperto: 10% per ogni Sinistro, con il minimo di € 2.500,00.

Assicurazione R.C.T.

Franchigia: € 500,00 per Sinistro, limitatamente per i Danni a Cose (salvo per i casi in cui sia previsto uno Scoperto e/o una Franchigia superiore)

Massimale: € 500.000,00 per Sinistro (salvo per i casi in cui sia previsto un limite di Indennizzo inferiore).

Assicurazione R.C.O

Franchigia: € 2.500 per ogni prestatore di lavoro infortunato

Massimale: € 500.000,00 per Sinistro e per prestatore di lavoro (salvo per i casi in cui sia previsto un limite di Indennizzo inferiore).

Danni a cose in consegna e custodia

Scoperto: 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni Sinistro

Massimale: € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



A chi è rivolto questo prodotto?

Coloro che svolgono l'attività professionale di Ingegnere e Architetto ed intendono assicurarsi per i rischi relativi alla propria attività (RC Professionale).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 17,90%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

2 di 4

02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

All'impresa assicuratrice	È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami - Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigueurope.luxcomplaints@aig.com.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sui premi Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate. Detraibilità fiscale dei premi Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi"). Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").

ProfessionGuard Ingegneri e Architetti Blue

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

FRONTESPIZIO DI POLIZZA POLIZZA N.:

ARTICOLI	
1. Contraente	
	Partita Iva:
2. Indirizzo del Contraente	
3. Attività professionali	Come da definizione
4. Periodo di validità della polizza	Dalle ore 24.00 del <Inception date> Alle ore 24.00 del <Expiry date>
5. Massimale	Massimale aggregato per <i>Periodo di validità della polizza</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli Assicurati: <X> €
6. Franchigia (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento)	€
7. Data di retroattività	Dalle ore 24.00 del < Retroactivity date>
8. Estensione territoriale	Europa
9. Formazione del Premio	Premio imponibile €< X > Imposte €< X > Premio lordo €< X >
10. Intermediario	<Broker Name and Code>
11. Assicuratore	AIG Europe S.A.
12. Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze	Blue Underwriting Agency S.p.A. via San Vittore, 40 20123 Milano Italia - blueunderwriting@legalmail.it
L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di osservazione (ove previsto).	

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del *Contraente* alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del *contraente* e/o dell'*assicurato*.

La presente polizza è emessa a Milano il <date of issue>

LA SOCIETÀ

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Il ***Contraente*** dichiara di aver ricevuto copia dell'Informativa sulla privacy di AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle relative norme di attuazione, nonché copia del Set Informativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS n.41/2018, comprensivo di:

- a) DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni);
- b) DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni);
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. <number of pages> pagine compreso il frontespizio di *polizza*.

Il versamento di € <gross premium> è stato effettuato a mie mani il.....in.....

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1. **Garanzie: Cosa copriamo**

- | | |
|---|---|
| A: Responsabilità civile professionale | <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Errore professionale</i> commesso dall'Assicurato.</p> <p>Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i <i>Danni</i> derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a <i>Terzi</i>, 2. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche, 3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni), 4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni), 5. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per <i>Errore professionale</i> imputabile all'Assicurato. |
| B: <i>Danni a cose e/o Danni alle persone</i> | <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato a seguito di <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Danni a cose e/o Danni alle persone</i> direttamente derivanti da <i>Errore professionale</i> commesso dall'Assicurato.</p> |
| C: <i>Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi</i> | <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da <i>Terzi</i> derivante da un <i>Errore professionale</i> di un <i>Assicurato</i>.</p> |
| D: Responsabilità contrattuale e ritardo | <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di <i>Attività professionali</i> derivanti da un <i>Errore professionale</i> di un <i>Assicurato</i>. |
| E: Proprietà intellettuale | <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> commessa dall'Assicurato.</p> |

F: Diffamazione	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.
G: <i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i>	Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose/fraudolente</i> di qualsiasi <i>Dipendente</i> .
H: <i>Costi di difesa</i>	L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

2. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

Assicurato	si intende: (1) il <i>Contraente</i> o ogni <i>Società controllata</i>, (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del <i>Contraente</i> o di ogni <i>Società controllata</i>; (3) qualsiasi <i>Dipendente</i>; (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona simile di cui il <i>Contraente</i> sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il <i>Contraente</i> o una <i>Società controllata</i> e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del <i>Contraente</i> o di una <i>Società controllata</i>; (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi <i>Assicurato</i> indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione; ma soltanto quando svolgano <i>Attività professionali</i> in dette qualità.
Attività professionali	si intendono i servizi professionali propri dell'attività di Architetto e/o di Ingegnere, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza.
Atto	si intende qualsiasi <i>Errore professionale</i> , <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> , diffamazione ovvero qualsiasi <i>Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente</i> .
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente	si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un <i>Dipendente</i>: (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al <i>Contraente</i> o ad una <i>Società controllata</i>.
Blue Underwriting Agency S.p.A.	Agenzia di sottoscrizione assicurativa in nome e per conto di AIG Europe S.A. con sede in Milano, via San Vittore, 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.
Costi di difesa	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> .

<i>Danni</i>	si intende qualsiasi importo che un <i>Assicurato</i> sia tenuto a corrispondere a <i>Terzi</i> , quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un <i>Assicurato</i> , o a seguito di transazioni negoziate dall' <i>Assicuratore</i> con il consenso dell' <i>Assicurato</i> o del <i>Contraente</i> .
<i>Danno a cose</i>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
<i>Danno alla persona</i>	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<i>Dipendente</i>	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal <i>Contraente</i> o ogni <i>Società controllata</i> con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i <i>Dipendenti</i> a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
<i>Documenti</i>	si intendono tutti i <i>documenti</i> di qualsivoglia natura, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
<i>Errore professionale</i>	Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa o gravemente colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i> , astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> . A titolo esemplificativo saranno considerati <i>Errori professionali</i> , ai sensi della presente <i>polizza</i> , le violazioni dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle <i>Attività professionali</i> .
<i>Perdite pecuniarie</i>	si intendono (a) <i>Danni</i>, (b) <i>Costi di difesa</i>, (c) <i>Spese per il ripristino della reputazione</i>, (d) <i>Spese per la perdita di una persona chiave</i>, e (e) ogni altro pagamento effettuato dall'<i>Assicuratore</i> ai sensi di qualsiasi estensione della presente <i>polizza</i>.

Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'*Assicurato*; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi *Assicurato* ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente *polizza* o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.

<i>Periodo di osservazione</i>	si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un <i>Atto</i> commesso successivamente alla <i>Data di retroattività</i> e anteriormente alla data di scadenza della polizza.
<i>Periodo di validità della polizza</i>	si intende il periodo indicato al punto 4 del Frontespizio di polizza inclusivo del <i>Periodo di Retroattività</i>
<i>Premio</i>	si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.
<i>Richiesta di risarcimento</i>	si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di <i>Danni</i> a seguito di <i>Atti</i> .
<i>Società controllata</i>	si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il <i>Contraente</i>, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue <i>Società controllate</i>: (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione; (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli <i>Atti</i> commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una <i>Società controllata</i> della <i>Contraente</i>.
<i>Spese per il ripristino della reputazione</i>	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una <i>Richiesta di risarcimento</i> coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
<i>Terzi</i>	si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di <i>Terzi</i> non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato.
<i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i>	si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di <i>Terzi</i> , ad eccezione di brevetti.

3. **Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**

3.1 Decreto legislativo 81/2008 L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del

Pagina 7 di 27

v.7_07.25

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

3.2 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni *Società controllata* costituita o acquisita dall’Assicurato durante il *Periodo di validità della polizza* a condizione che detta *Società controllata*:

- (i) **svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all’Assicuratore e oggetto della presente polizza;**
- (ii) **abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell’Assicurato; e**
- (iii) **non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d’America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l’obbligo di emissione di una polizza locale .**

Qualora la *Società controllata* costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l’Assicurato potrà richiedere l’inclusione di tale *Società controllata* nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell’Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.

3.3 Perdita di Documenti e/o valori

In relazione a *documenti* e/o valori di terzi:

- (i) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (ii) che, durante il periodo di validità della *Polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell’ambito dell’adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*, saranno ricompresi nella copertura offerta dalla presente *Polizza* anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali *documenti* e/o valori, fermo restando che:
 - (a) lo smarrimento o il Danno dovrà verificarsi mentre i *documenti* e/o i valori sono in transito, oppure custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati mediante ricevuta scritta e datata;
 - (b) i *documenti* e/o i valori smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
 - (c) l’ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragata da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell’Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
 - (d) la Società non sarà tenuta al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.

La presente estensione sarà prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00, da intendersi come parte del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo, senza applicazione di franchigia.

3.4 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti

indennità giornaliera per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato* € 500;
- (ii) per qualsiasi *Dipendente* € 250.

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

3.5 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 100.000,00 (euro centomila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

3.6 Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) **l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;**
- (ii) **l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;**
- (iii) **l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e**
- (iv) **tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;**

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 100.000,00 (euro centomila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

3.7 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

3.8 Periodo di osservazione

Nel caso in cui l'Assicuratore o l'Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza.

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'Assicurato avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 30 (trenta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarlo.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

Il *Contraente* non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente

polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

3.9 Estensione
opzionale in caso di
cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'*Attività professionale*, o in caso di decesso dell'*Assicurato*, l'*Assicurazione* sarà operante a favore dell'*Assicurato* e/o dei suoi aventi causa per le *Richieste di Risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato* e da questi denunciate all'*Assicuratore* ai sensi di polizza nei cinque (5) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti* verificatisi prima della cessazione dell'attività.

L'*Assicurato* e/o i suoi aventi causa avranno facoltà, allo scadere dei cinque (5) anni sopra richiamati, di richiedere fino ad un massimo di ulteriori cinque (5) anni di estensione opzionale. L'*Assicuratore* si riserverà di valutarne la durata ed il relativo sovrappremio, alla luce delle valutazioni che lo stesso effettuerà.

La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora l'Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.

La garanzia prestata dall'*Assicuratore* nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al *Massimale*, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'*Estensione* di garanzia e dal numero di *Richieste di risarcimento*.

3.10 Attività di
conciliazione e
arbitrato (D.M.
180/2010; 183/2010)

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di *terzo* all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'*Assicurato* svolge la propria *attività professionale*; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000.

3.11 Assicurati
addizionali – Studio
associato

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, per *Assicurato*, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.

Qualora il *Contraente* sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.

La retroattività per l'attività svolta dal professionista socio con propria partita Iva è definita come all'articolo 5.2 del testo di polizza.

È facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di *Richiesta di risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori.

La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

3.12 Estensione inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'esclusione 4.10 "Inquinamento", della Sezione 4 "Rischi esclusi dall'assicurazione", l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fermo un sottolimito di € 75.000 per sinistro e in aggregato annuo, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata a seguito di:

- presenza
- discarica
- dispersione
- liberazione
- migrazione
- fuga

da installazioni o complessi di installazioni di *Agenti Inquinanti*, a condizione che presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di *Agenti Inquinanti* derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di *Errore Professionale* commesso dall'Assicurato, ferma l'esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo.

Resta esclusa dall'assicurazione qualsiasi *Richiesta di risarcimento* o rivendicazione, direttamente o indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti Inquinanti* che non derivino da eventi improvvisi e accidentali.

3.13 Vincolo di Solidarietà

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

4. Esclusioni: Quello che NON copriamo

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

- | | | |
|-----|---|--|
| 4.1 | Antitrust | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
| 4.2 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di <i>Perdite pecuniarie</i> in relazione a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> , fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia <i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i> . |
| 4.3 | Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di <i>Attività professionali</i> a favore di tali enti. |
| 4.4 | Brevetti | traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti. |
| 4.5 | Esplosioni / emanazioni / radiazioni | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di |

particelle.

- | | | |
|------|-----------------------------|--|
| 4.6 | Fabbricare / Costruire | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione. |
| 4.7 | Guerra/terrorismo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
| 4.8 | Impiego / discriminazione | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. |
| 4.9 | Infrastrutture | traente origine da, basata su o attribuibile a:

(i) guasto meccanico;
(ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;

a meno che tale guasto derivi da un <i>Errore professionale</i> commesso da un <i>Assicurato</i> . |
| 4.10 | Inquinamento | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di <i>Agenti inquinanti</i>, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare <i>Agenti inquinanti</i>, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di <i>Agenti inquinanti</i>;

Per <i>Agenti inquinanti</i> si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare. |
| 4.11 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
| 4.12 | Mancata iscrizione all'albo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività; |

- 4.13 Attività escluse **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:**
- ferroviario, con riferimento alla realizzazione di binari, tunnel, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza, piattaforme
 - opere portuali ed aeroportuali (ad eccezione del design d'interni nei terminals, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi)
 - ponti, tunnel (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile)
 - dighe
 - chimico, petrolchimico e nucleare
 - impianti di produzione energia (ad eccezione degli impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica)
 - navale, aerospaziale.
- 4.14 Muffa tossica e amianto **traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.**
- 4.15 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse **(i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.**
- 4.16 Valutazione preventiva dei costi **traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività professionali.**
- 4.17 U.S.A./Canada **presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.**
- 4.18 Art. 111 del D.Lgs. N. 163/2006 **riconducibile alle garanzie assicurative di cui all'art. 111 del D.Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche e integrazioni. Tale esclusione di applica soltanto nel caso in cui l'Assicurato abbia già sottoscritto con l'Assicuratore una polizza e copertura delle garanzie richieste ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (ex Legge Merloni). Resta in ogni caso inteso che la presente Polizza opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza, ivi comprese le coperture assicurative ex Legge Merloni.**
- 4.19 Sanzioni **Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna**

difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo

5. Disposizioni generali

- | | | |
|-----|---|---|
| 5.1 | Durata dell'Assicurazione | A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza. |
| 5.2 | Inizio e termine della garanzia (principio "claims made") | La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività indicata nel frontespizio al punto 7. |
| 5.3 | Ripartizione del danno | Nel caso in cui una qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il <i>Massimale</i>), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun <i>Assicurato</i> e l' <i>Assicuratore</i> , in proporzione ai rispettivi interessi. |
| 5.4 | Altre assicurazioni | Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al <i>Massimale</i> . Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG Europe S.A. ("AIG"), la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il <i>Massimale</i> della presente polizza. La presente polizza non coprirà i <i>Costi di difesa</i> traenti origine da una <i>Richiesta di risarcimento</i> laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale <i>Richiesta di risarcimento</i> . |
| 5.5 | Cessione del contratto e modifiche | La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità |
| 5.6 | Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi |

dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L'Assicurato sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

5.7 Definizioni

I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. *Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.*

I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

5.8 Ambito di applicazione territoriale

la presente polizza si applicherà a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.18 U.S.A./Canada.

5.9 Legge applicabile

la presente polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

5.10 Clausola broker

Qualora la polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente polizza, l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- 1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting S.p.A. al Broker si considererà effettuata all'Assicurato;
- 2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dall'Assicurato;
- 3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting S.p.A. al Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;
- 4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting S.p.A. dal Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.

6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

6.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o

6.2 Atti compiuti dal
Contraente per conto degli
Assicurati

dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

7. **Massimale e Franchigia**

7.1 Massimale

Il *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza.

7.2 Franchigia

L'Assicuratore risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* che deve intendersi assoluta. La *Franchigia* è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite pecuniarie* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto*. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la *Franchigia*. In tale caso, gli *Assicurati* dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.

8. **Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**

8.1 Notifica di *Richieste di risarcimento*

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne si venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o del *Periodo di osservazione*, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency S.p.A., all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza – informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio di suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il *sinistro* stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 C.C.).

8.2 *Richieste di risarcimento*
correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo *Atto* o a più *Atti* collegati o continuati; o,
- (b) ad *Atti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

8.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

8.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.

9. Gestione della difesa

9.1 Difesa

L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'*Assicuratore* ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'*Assicurato* la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'*Assicuratore* nei confronti dell'*Assicurato* in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

9.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.

9.3 Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

9.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.**

9.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

9.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

LA SOCIETÀ
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- 1. **Garanzie: Cosa copriamo**
- 2. **Definizioni : Il significato dei termini in corsivo** - in particolare le definizioni di:
 - *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*
 - *Dipendente*
 - *Documenti*
 - *Errore professionale*
 - *Perdite pecuniarie*
 - *Società controllata*
 - *Terzi*
 - *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*
- 3. **Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- 4. **Esclusioni:**
 - 4.1 Antitrust
 - 4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti
 - 4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione
 - 4.4 Brevetti
 - 4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni
 - 4.6 Fabbricare / Costruire
 - 4.7 Guerra/terrorismo
 - 4.8 Impiego / discriminazione
 - 4.9 Infrastrutture
 - 4.10 Inquinamento
 - 4.11 Insolvenza
 - 4.12 Mancata iscrizione all'albo
 - 4.13 Attività Escluse
 - 4.14 Muffa tossica e amianto
 - 4.15 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse
 - 4.16 Valutazione preventiva dei costi
 - 4.17 U.S.A. / Canada
 - 4.18 D.Lgs. 163/2006
 - 4.19 Sanzioni
- 5. **Disposizioni generali:**
 - 5.1 Durata dell' Assicurazione
 - 5.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
 - 5.3 Ripartizione del danno
 - 5.4 Altre assicurazioni
 - 5.5 Cessione del contratto e modifiche
 - 5.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
 - 5.7 Definizioni
 - 5.8 Ambito di applicazione
 - 5.9 Legge applicabile
 - 5.10 Clausola broker
- 6. **Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
- 7. **Massimale e Franchigia**
- 8. **Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
 - 8.1 Notifica di Richieste di risarcimento
 - 8.2 Richieste di risarcimento correlate
 - 8.3 Circostanze
 - 8.4 Richieste di risarcimento fraudolente
- 9. **Gestione della difesa**
 - 9.1 Difesa
 - 9.2 Anticipo dei costi
 - 9.3 Consenso dell'Assicuratore
 - 9.4 Consenso dell'Assicurato
 - 9.5 Cooperazione
 - 9.6 Surrogazione
- 10. **Condizioni aggiuntive**
 - 10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)
 - 10.2 Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale

IL CONTRAENTE

10. Condizioni aggiuntive

10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

a) DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di Assicurazione ;
Polizza	il documento che prova l' Assicurazione ;
Contraente	il soggetto che stipula l' Assicurazione ;
Assicurato	il soggetto/i i cui interessi sono protetti dall' Assicurazione ;
Società	l'impresa assicuratrice AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia;
Broker	l'intermediario di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza ;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società ;
Rischio	la probabilità che si verifichi un Sinistro ;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione ;
Massimale	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle Cose danneggiate.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro ;
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l' Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza . Tale definizione comprende: - I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; - I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38; - I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; - I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in Polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); - I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni a Cose	alterazione fisica o chimica di Cose ;
Terrorismo	Atto (incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o

governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società

Scoperto la percentuale del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**;

Franchigia l'importo che viene detratto dal danno e che rimane a carico dell'**Assicurato**;

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per **Danni a Cose** in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività professionale.

L'**Assicurazione** comprende:

- a) i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici
- b) i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ufficio o studio nonché la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. 81/2008 la garanzia opera alla condizione che l'**Assicurato** abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- c) tutte le attività complementari, ricreative, accessorie, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati compreso allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- d) le visite e/o ispezioni presso terzi;
- e) la committenza ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'**Assicurato** o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. La garanzia è operante esclusivamente nei limiti territoriali dello Stato Italiano.

L'**Assicurazione** comprende:

- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**

La presente garanzia è prestata con il sottolimito per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo di € 250.000,00 e con lo Scoperto per ogni Sinistro del 10% con il minimo di € 2.500,00.

- i danni alle **Cose** di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di **Cose** di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute.

Qualora l'Assicurato abbia in corso Polizza Incendio estesa al rischio accessorio "Ricorso Terzi" la presente garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente garanzia è prestata con il sottolimito per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo di € 250.000,00 e con lo Scoperto per ogni Sinistro del 10% con il minimo di € 2.500,00.

L'**Assicurazione** vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da **Prestatori di lavoro** addetti alle attività per le quali è prestata l'**Assicurazione**:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai **Prestatori di lavoro** per lesioni personali.

L'**Assicurazione** è efficace **alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge**; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'**Assicurazione** conserva la propria validità.

Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.

PRECISAZIONE

L'**Assicurazione** di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.

b) DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) VALIDITA' TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a **Prestatori di lavoro** nonché **Danni a Cose** di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della **Polizza**.

Art. 2) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Assicurazione R.C.T.

L'**Assicurazione** è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Relativamente ai territori di Usa e Canada l'**Assicurazione** R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.

Assicurazione R.C.O.

L'**Assicurazione** è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo

Art. 3) NOVERO DEI TERZI

Ai fini dell'Assicurazione RCT non sono considerati "terzi":

- il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;**
- i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per i quali si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

Art. 4) ESCLUSIONI

Danni esclusi dall'Assicurazione:

- i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;**
- i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
- i danni cagionati alle Cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;**
- i danni cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi;**
- i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**

- f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
- g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o Cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
- j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici.
- k) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- l) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- m) i danni da furto;
- n) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l'inquinamento dell'atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- o) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- p) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- q) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi
- r) i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
- s) **Sanzioni:** La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
- t) i danni di natura sanzionatoria, quali "punitive or exemplary damages", come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali.
- u) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR)
- v) i danni derivanti da atti di guerra e/o **Terrorismo**
- w) i danni derivanti da fumi di saldatura, laddove il *Contrente/Assicurato* non abbia dotato i propri *Prestatori di lavoro* di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- x) i danni derivanti da e le richieste di risarcimento relative a **Cyber Liability**.

Per **Cyber Liability** si intende:

- (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi,

distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per Attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;

(iiii) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 5) FRANCHIGIA / SCOPERTO

Assicurazione R.C.T.

L'Assicurazione viene prestata con applicazione di una **Franchigia** di € 500,00 per **Sinistro** limitatamente per i **Danni a Cose**, salvo per i casi in cui sia previsto uno **Scoperto** e/o una **Franchigia** superiore.

Assicurazione R.C.O.

L'Assicurazione viene prestata con l'applicazione di una **Franchigia** di € 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Art. 6) MASSIMALE

Assicurazione R.C.T.

L'Assicurazione viene prestata nell'ambito di un **Massimale** di € 500.000,00 per **Sinistro**, salvo per i casi in cui sia previsto un limite di **Indennizzo** inferiore.

Assicurazione R.C.O.

L'Assicurazione viene prestata nell'ambito di un **Massimale** di € 500.000,00 per **Sinistro** e per **prestatore di lavoro**, salvo per i casi in cui sia previsto un limite di **Indennizzo** inferiore.

Art. 7) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei **Prestatori di lavoro** dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri **Prestatori di lavoro**, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei **Prestatori di lavoro** in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale.

Art. 8) DANNI ALLE COSE DEI DIPENDENTI

A parziale deroga dell'articolo 3) NOVERO DEI TERZI, si conviene di considerare terzi i **Prestatori di lavoro** dell'Assicurato per danni arrecati a **Cose** di loro proprietà, possesso e detenzione, giacenti nell'ambito delle attività aziendali. **Restano esclusi i danni ai veicoli a motore, denaro, preziosi e valori in genere; i danni derivanti da incendio, furto, da mancato uso.**

Art. 9) DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga dell'esclusione q) di cui all'art. 4 ESCLUSIONI, l'Assicurazione comprende i danni alle **Cose** in consegna o custodia all'Assicurato. Tale garanzia si intende prestata con uno **Scoperto** del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per ogni **Sinistro**, nel limite del **Massimale** per **Danni a Cose** e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Fermo restando che per la stessa sono comunque esclusi i danni alle **Cose** che costituiscano strumento di

lavorazione, alle **Cose** che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 10) DENUNCIA DEI SINISTRI

Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i **Prestatori di lavoro**, il **Contraente/Assicurato** deve denunciare soltanto i sinistri:

- che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o
- per i quali abbia luogo inchiesta dell'Autorità Giudiziaria, o
- per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.

In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati **entro 3 giorni** da quando il **Contraente/Assicurato** ne abbia avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 11) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La **Società** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del **Contraente/Assicurato**, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al **Contraente/Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il **Contraente/Assicurato** entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale di Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Società** e **Contraente/Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire alla **Società** ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le perdite pecuniarie ai sensi della presente **Polizza**; (iii) fornire alla **Società** le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della **Società** in base alla presente **Polizza**. **La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun **Assicurato** ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta della **Società**. Saranno indennizzabili in base alla presente **Polizza** soltanto i costi connessi a transazioni, sentenze di condanna e i costi di difesa **autorizzati per iscritto dalla Società**, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente **Polizza**. L'autorizzazione della **Società** non può essere negata senza ragione, a condizione che alla **Società** sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente **Polizza**.

Art. 12) ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al momento del **Sinistro** esistano anche altre assicurazioni stipulate con altre società per i medesimi rischi previsti dalla presente **Polizza**, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, **ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre assicurazioni.**

Art. 13) PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità **Assicurati il Massimale / limite stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda resta per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati.**

Art. 14) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 15) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Qualsiasi interpretazione di questa **Polizza**, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.

Art. 16) FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la **Società**.

10.2 Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale

Di comune accordo tra le Parti si dà e si prende atto che la presente *polizza* viene modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi:

- i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'**Area Specifica** o registrata o avente sede in un'**Area Specifica**;
- ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'**Area Specifica**;
- iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'**Area Specifica**; o
- iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un'**Area Specifica**, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'**Area Specifica**.

Ai fini della presente Condizione aggiuntiva, per "**Area Specifica**" si intende:

- (i) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa Condizione aggiuntiva e la *polizza*, prevarrà il contenuto della presente Condizione aggiuntiva, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.

Se una qualsiasi disposizione di questa Condizione aggiuntiva sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa Condizione aggiuntiva, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa Condizione aggiuntiva non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

LA SOCIETÀ
AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la



nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.